

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AUSILI FINANZIARI, E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

### ART. 1

Il presente regolamento determina ai sensi dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

### ART. 2

1. Le domande di contributi e degli altri benefici indicati all'art.1 devono indicare il nome o la denominazione del richiedente, il numero di codice fiscale e/o partita IVA nel caso in cui lo stesso sia una persona giuridica, la residenza o la sede, ed ogni altra notizia richiesta dalle singole norme regolamentari che disciplinano la materia: Devono contenere altresì l'indicazione dei requisiti posseduti e delle finalità per cui l'intervento è richiesto
2. L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento è condizione di legittimità dell'atto con cui viene disposto il beneficio economico da parte del Comune. La osservanza degli stessi deve risultare dal singolo provvedimento con l'esplicito richiamo alle norme di riferimento.

### ART. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative finalizzate ad assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento.
2. Gli atti inerenti alla concessione di benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio comunale ai sensi dell'art.47 L. 142/90.  
Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui al precedente comma può essere richiesto da ogni cittadino del Comune. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione ai sensi degli artt.32 lett. g) e 35 L. 142/90.

### ART. 4

La concessione dei benefici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore:

1. Di persone residenti e domiciliate nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
2. Di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
3. Gli enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività a favore della popolazione del Comune;
4. Di associazioni, di comitati e di gruppi che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune con sede sul territorio comunale.

## ART. 5

I settori per i quali l'A.C. può effettuare la concessione dei benefici dei benefici di cui al presente regolamento, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

SETTORE SOCIALE - Assistenza e sicurezza sociale,  
Attività sportive e ricreative del tempo libero  
Attività culturali ed educative,  
Attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali

SETTORE ECONOMICO  
TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

## ART. 6

Gli enti pubblici e privati le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

## TITOLO II

### ART. 7

1. Il Comune agevola con sovvenzioni contributi sussidi e ausili finanziari le persone, gli enti pubblici e privati che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative, della tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali.
2. Hanno titolo ad essere ammessi ai benefici di cui al comma precedente tutti gli organismi, le associazioni, i gruppi, le istituzioni, le cooperative, le fondazioni:
  - che operano nei settori elencati nel comma 1 del presente articolo;
  - che hanno la loro sede principale nel territorio del Comune di Brogliano oppure che svolgono principalmente anche se non in modo esclusivo la loro attività
  - a favore di cittadini singoli o associati nel Comune di Brogliano;
  - che operano senza scopo di lucro.

### ART. 8

Possono essere ammessi ai benefici di cui al presente regolamento:

1. le attività assistenziali volte al recupero psico fisico di individui e famiglie e a prevenire situazioni di disagio familiare e sociale;
2. le iniziative volte alla organizzazione di attività didattiche culturali e formative a favore dei giovani, adulti ed anziani;
3. le attività e le manifestazioni di rilievo artistico culturale e civile;
4. le attività dirette a favorire la pratica e la diffusione dello sport tra i giovani;
5. le attività e le manifestazioni sportive e ricreative di particolare rilievo;
6. le attività rivolte alla tutela e memoria dei valori monumentali storici e tradizionali.

#### ART. 9

1. Per ottenere i benefici di cui al presente regolamento i soggetti aventi titolo ai sensi dell'art.7 comma 2 devono presentare entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, domanda al Sindaco redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune.
2. Le domande relative ad iniziative indicate nel precedente articolo organizzate episodicamente o non ricorrenti devono essere presentate almeno 45 giorni prima della data fissata per l'iniziativa.
3. La Giunta Comunale delibera, in base alle disponibilità degli stanziamenti previsti in bilancio, la misura dell'intervento finanziario comunale oppure indicherà i motivi del mancato accoglimento della richiesta. Il provvedimento è deliberato in conformità con l'art.53 Legge 142/90.
4. L'intervento finanziario verrà erogato di norma su rendiconto formalmente documentato della gestione dell'Ente, se concesso a sostegno dell'attività complessiva dello stesso, oppure su rendiconto formalmente documentato della specifica iniziativa ammessa a contributo.

#### ART. 10

Pure le iniziative nel settore dell'assistenza della cultura e dello sport aventi carattere di continuità o dirette alla realizzazione di opere strutturali fruibili in tutto o in parte dalla popolazione la contribuzione del Comune:

1. È subordinata alla stipulazione di una convenzione che stabilisca i reciproci obblighi e, se ricorre l'ipotesi, la destinazione della struttura ad uso pubblico;
2. È commisurata al valore economico dell'intervento proposto od agli oneri necessari per la gestione dell'attività ed all'utilità pubblica dello stesso;
3. Non può comunque superare il disavanzo economico rendicontato della gestione:

#### ART. 11

Il contributo accordato per le iniziative od attività descritte al comma 2 dell'art.9 non può superare il 40% della spesa sostenuta dal richiedente.

Sono sottratte al suddetto limite i contributi per gli interventi indicati alla lett. a) comma 1 art. 8 e all'art.12.

#### ART. 11 BIS

1. Il Comune può patrocinare singole manifestazioni od iniziative aventi rilevanza sociale, culturale, sportiva, religiosa: In caso di patrocinio il Comune eroga contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista in relazione all'importanza ed al valore dell'iniziativa.
2. Per ottenere il patrocinio previsto al comma 1 del presente articolo, gli interessati devono presentare domanda almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività salvo giustificati motivi;
3. L'erogazione del contributo avviene, di norma, a conclusione dell'iniziativa su richiesta dell'interessato attestante l'elenco delle spese sostenute, fatto salvo ogni potere di controllo da parte dell'ente sull'effettiva spesa;

4. La Giunta Comunale, in relazione alla rilevanza dell'iniziativa, può disporre, contestualmente al patrocinio, l'immediata erogazione di un acconto in misura non superiore al 90% del contributo deliberato;
5. Le associazioni o i gruppi promotori dell'iniziativa patrocinata dal Comune sono tenuti ad ammettere nel proprio comitato un rappresentante del Comune, designato dal Sindaco, temporaneamente e limitatamente all'attività oggetto del patrocinio;
6. Qualsiasi forma di pubblicità promossa dalle associazioni o gruppi dovrà indicare in chiara evidenza che la manifestazione o iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Brogliano.

#### ART. 12

1. Il Comune interviene direttamente oppure nei casi consentiti dalla Legge, mediante delega alla USL con contributi sia in denaro sia in natura a favore:
  - a) delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
  - b) dei soggetti indicati all'art.23 DPR 66/77
  - c) degli emigrati che rimpatriano definitivamente nel Comune di Brogliano nei limiti e con le modalità stabilite dalla L.R. n.28 del 19.06.1984 e succ. mod. ed int.
  - d) Dei soggetti che necessitano del reinserimento sociale
  - e) Di persone e famiglie che si trovano temporaneamente in particolari situazioni di bisogno e/o disagio economico e sociale, nell'ottica del superamento della situazione eccezionale contingente
2. Gli interventi finanziari del Comune ai sensi del presente articolo che potranno consistere in contributi una tantum
  
5. Qualora gli interventi di cui alla lett. b) e d) si rendano necessari in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in presenza di residuo superiore a quello indicato al comma 2 del presente articolo la A.C. intraprende le necessarie iniziative per il rimborso della spesa ai sensi dell'art.16.

#### ART.13

1. Gli interventi finanziari del Comune indicati all'art. 12 del presente regolamento sono deliberati in favore di soggetti con reddito netto mensile non superiore al limite di "minimo vitale".
2. Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari. Esso è costituito:
  - a) per persona a vita sola da una quota base mensile pari alla pensione minima per lavoratori erogata dall'INPS al primo gennaio di ogni anno
  - b) per nucleo familiare composto da più persone dalla sommatoria delle seguenti quote:
    - primo componente                      quota base indicata sub a)
    - secondo componente                      50% della quota base
    - per ogni altro componente              30% ciascuno della quota base
3. Il reddito preso in considerazione per il rispetto del limite del minimo vitale è quello individuale nel caso di persona a vita sola, quello familiare risultante dalla somma dei redditi prodotti dai diversi componenti, nel caso di nucleo familiare.

4. L'eventuale canone di locazione è tenuto in considerazione nella misura massima di L. 250.000 mensili. Detto importo va sommato alla quota di reddito di cui al comma 2. Esso deve risultare dal contratto di locazione o da altro documento valido.
5. La Giunta può annualmente aggiornare la misura massima del canone di locazione rilevante per la determinazione del reddito ai fini del "minimo vitale". In mancanza di determinazione è applicata la misura da ultimo deliberata.

#### ART.14

1. Per ottenere il contributo di cui al precedente articolo 13 deve essere presentata apposita richiesta al Sindaco, contenente le notizie e le dichiarazioni relative alla composizione della famiglia, alla situazione abitativa, al reddito, ai beni immobili di proprietà del nucleo familiare e relative altresì alla esistenza di persone obbligate ai sensi di legge agli alimenti.
2. Gli accertamenti eventualmente necessari per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese devono essere effettuate d'ufficio anche con rilevazioni della situazione di fatto. Di norma alla richiesta deve essere allegata copia della denuncia dei redditi dell'anno precedente.

#### ART. 15

1. Il Comune agevola il ricovero nelle apposite strutture residenziali delle persone che non sono in grado di vivere in modo autonomo nel proprio ambiente.
2. Detta agevolazione consiste in un concorso nelle spese relative alla retta di ospitalità dovuta alla struttura residenziale.
3. Deve comunque essere assicurata all'utente, la conservazione di una quota di reddito non inferiore alla somma corrispondente al 20% del trattamento minimo di pensione Inps in vigore per lavoratori dipendenti.
4. Nel rispetto del limite di cui al precedente comma il concorso del Comune è subordinato:
  - a) alla mancanza di persone obbligate agli alimenti oppure all'esistenza delle stesse in condizioni di indigenza o sprovviste di reddito superiore al minimo vitale determinato ai sensi del precedente articolo 13;
  - b) all'insufficienza del reddito dell'assistito, per il pagamento in tutto od in parte della retta di ricovero.
5. Il Comune provvede al recupero delle somme pagate qualora sia accertata l'esistenza di beni immobili di proprietà dello stesso assistito, con esclusione dell'alloggio direttamente utilizzato per propria abitazione o la sopravvenienza di altri redditi che facciano venir meno il possesso dei requisiti indicati alle lett. a) e b).
6. La Giunta determina l'importo dell'intervento finanziario comunale una volta completata l'istruttoria.

#### ART.16

1. Qualora per l'usufruzione di servizi forniti dal Comune nel settore dell'assistenza sia dovuto dall'utente un corrispettivo o contributo, la agevolazione economica accordata dal Comune consiste in una riduzione di questo corrispettivo o contributo come segue:
  - del 100% in favore dei soggetti con reddito nel limite del minimo vitale;

- del 75% in favore dei soggetti con reddito non superiore al 140% del minimo vitale;
- del 50% in favore di soggetti con reddito non superiore al 160% del minimo vitale;
- del 25% in favore di soggetti con reddito non superiore al 180% del minimo vitale.

2. Il minimo vitale è determinato ai sensi del precedente articolo 13.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono operate sulla misura del corrispettivo o contributo dovuto dall'utenza come determinato dal seguente organo comunale ai sensi dell'art. 32 lett. g e 35 L. 142/1990 sulla base dei costi di gestione del servizio stesso e nel rispetto del limite minimo complessivo di copertura stabilito per legge per i servizi a domanda individuale.

4. Le riduzioni sono operate su richiesta degli interessati aventi titolo redatta con le modalità descritte all'art. 14 nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti fissati col presente articolo.

#### ART. 16 BIS

Per la funzione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani sono stabiliti i seguenti contributi a carico dell'utenza:

-utente con reddito fino alla quota base mensile pari alla pensione minima per lavoratori erogata dall'INPS al primo gennaio di ogni anno aumentata del 200%	NESSUN CONTRIBUTO
-utente con reddito fino al 130% del minimo vitale quantificato ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale aumentato del 200%	CONT. 20% del costo orario
-utente con reddito fino al 150% del minimo vitale quantificato ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale aumentato del 200%	CONT. 40% del costo orario
-utente con reddito fino al 170% del minimo vitale quantificato ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale aumentato del 200%	CONT. 60% del costo orario

#### ART. 17

1. Allo scopo di favorire il diritto allo studio il Comune oltre a concedere le agevolazioni di cui al precedente art. 16 per i servizi di assistenza scolastica può altresì concederle alle stesse condizioni e nei medesimi limiti anche per l'acquisto dei libri di testo in dotazione per la Media Inferiore sui costi degli stessi come determinati dalla competente pubblica autorità.

2. In tale caso le agevolazioni consistono nel rimborso in tutto od in parte delle spese sostenute dal privato come risultanti da idonea documentazione.

#### ART.18

1. Il contributo sulla spesa sostenuta dalle famiglie per il trasporto scolastico viene erogato in conformità con la l. r. 31\85 e succ. secondo i criteri generali stabiliti con la deliberazione consiliare n°. 81 del 5/9/90 esecutiva ai sensi di legge.

#### ART. 19

1. Il Comune allo scopo indicato all'art. 17 concede contributi ad istituzioni scolastiche per l'acquisto di materiale scolastico.
2. La misura del contributo è determinata dalla Giunta su richiesta della competente direzione didattica, sulla base del rendiconto della spesa sostenuta dalla istituzione scolastica, debitamente documentato.

#### ART.20

1. La Giunta Comunale in presenza di documentate esigenze può disporre l'erogazione di contributi economici "una tantum" a favore di individui o famiglie che versano in particolari situazioni di bisogno non ricomprese nelle fattispecie elencate all'art. 12. In tale caso il contributo non è ripetibile nello stesso anno.

#### ART.21

1. Al fine di impedire che dei contributi assistenziali e delle agevolazioni di cui agli articoli 16 e 17 si avvantaggino di fatto richiedenti che non versano realmente in situazione di bisogno, è riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di verificare la sussistenza di una effettiva situazione di bisogno assumendo ogni utile elemento di giudizio quale anche valutazioni induttive desunte dal regime di vita del richiedente.

### TITOLO III SETTORE ECONOMICO

#### ART.22

1. Il Comune interviene con contributi per la fecondazione delle bovine, in favore degli allevatori residenti in Brogliano che ivi svolgano la loro attività allo scopo di promuovere ed incentivare lo sviluppo del patrimonio zootecnico del Comune.
2. Il contributo riservato per ciascuna fecondazione è determinato annualmente dalla Giunta Comunale nel limite dello stanziamento di bilancio sulla base del numero delle domande pervenute e ritenute ammissibili.
3. Le domande di contributo indirizzate al Sindaco devono essere corredate, ai fini dell'ammissibilità, da copia del certificato di monta taurina o del certificato di fecondazione artificiale rilasciati rispettivamente da una Stazione Taurina o da un Centro di Fecondazione Artificiale.
4. Le domande di cui al comma 3 devono essere presentate dagli interessati entro il limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale e debitamente pubblicizzato sul territorio con appositi avvisi.

#### ART.23

1. La misura del contributo comunale di cui all'articolo precedente è calcolata al netto di eventuali altri contributi ricevuti allo stesso titolo da altri enti.

#### ART.24

1. Il Comune, al fine di favorire l'estensione del servizio pubblico di trasporto, può concedere contributi ad imprese che esercitano tale servizio nel territorio comunale.
2. La misura e le condizioni per l'erogazione del contributo devono essere fissate in un'apposita convenzione da stipulare con l'impresa esercente il servizio di trasporto.

### TITOLO IV TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

#### ART.25

1. Il Comune interviene con contributi per favorire il miglioramento e l'estensione della rete viaria, acquedottistica e fognaria nelle strade vicinali, nelle contrade e nelle zone periferiche.

#### ART.26

1. Il Comune concede contributi, anche sotto forma di fornitura del materiale necessario per la realizzazione dell'intervento quando esso viene eseguito direttamente da Consorzi - anche di fatto- dei privati interessati.
2. I contributi non possono superare il 40% della spesa totale ammessa se riguardante interventi con finalità igienico sanitaria, il 30% della spesa totale ammessa per i restanti interventi tra quelli indicati all'art. 25 ad eccezione di quanto stabilito nel successivo comma 3.
3. Per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito il Comune concede contributi in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza della strada; per la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali non soggette ad uso pubblico, in misura non eccedente il quinto della spesa.
4. I contributi sono deliberati dalla Giunta Comunale nel limite dello stanziamento annuale di bilancio sulla base di un riparto del fondo stesso tra gli interventi ritenuti ammissibili.
5. Le domande di contributo devono essere presentate:
  - a) entro il 30 settembre dell'anno precedente oppure
  - b) entro il 30 maggio dell'anno in corso.

Essa deve essere compilata sull'apposito modulo fornito dal Comune contenente:

- una sommaria descrizione dell'intervento da eseguire con un preventivo della spesa prevista;
- le persone a cui dovranno essere inviate le comunicazioni e a cui dovrà essere intestato il mandato di pagamento del contributo;
- la dichiarazione sottoscritta dai proprietari di messa a disposizione dell'eventuale porzione di terreno necessaria ai lavori.



6. Il riparto è deliberato entro il 10 marzo nel caso delle domande presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente ed entro il 10 novembre nel caso delle domande presentate entro il 30 maggio dell'anno in corso visto il parere dell'U.T.C. sulla congruità della spesa preventivata e sulla regolarità dell'intervento prospettato, l'U.T.C. verifica l'esatto ammontare della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento utilizzando i prezzi indicati nel prezzario della C.C.I.A.A. in vigore nel trimestre di riferimento o, se inferiori, quelli di mercato.

#### ART.27

1. I lavori ammessi a contributo devono essere iniziati entro 60 giorni dalla pubblicazione della concessione del contributo o, qualora per la realizzazione dell'intervento sia necessaria autorizzazione o concessione edilizia, entro 60 giorni dal rilascio della stessa ed ultimati entro un anno dalla data del loro inizio.

Ove per la realizzazione dell'opera siano necessari speciali nullaosta il termine di 60 giorni decorre dall'ottenimento dell'ultimo intervento.

2. Avuta comunicazione dell'ultimazione dei lavori l'U.T.C a seguito di sopralluogo attesta la regolare esecuzione degli stessi e riscontra il conto finale della spesa.

3. L'erogazione del contributo ha luogo sulla base della documentazione di cui al precedente comma.

4. La misura del contributo potrà essere ridotta in proporzione della eventuale minore spesa finale per la realizzazione dell'intervento ammesso.

5. La misura del contributo comunale deve essere calcolata al netto di eventuali contributi ricevuti allo stesso titolo da altri enti.

#### ART.28

1. Gli interventi a favore della attività ed iniziative per la tutela dei lavori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui agli articoli 2, 4, 9, 11.

### TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ART.29

1. Le domande pervenute sulle quali non è stato provveduto nelle more della approvazione del presente regolamento sono prese in considerazione anche se non compilate

sui moduli forniti dal Comune. Ove sia necessario, per l'esame delle stesse è richiesto agli interessati di integrare la domanda agli atti.

#### ART.30

1. Nell'impossibilità di rispettare - in prima applicazione - il termine stabilito dall'art. 9 comma 1, i soggetti di cui all'art. 7 comma 2 possono presentare domanda di contributo a valere sull'esercizio 1991 fino al 31.05.1991.

#### ART.31

1. I criteri per la contribuzione in ordine a settori di intervento non previsti sono determinati dal Consiglio Comunale all'atto dell'istituzione del nuovo servizio.

Il presente regolamento una volta esecutivo ai sensi di legge è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio comunale.